

Call for papers /Confronto sul tema:

A quarant’anni della sentenza *La Pergola*, n. 170 del 1984.

Paradigma sempre valido, o simbolo di un assetto ormai superato dei rapporti tra ordinamento interno e dell’Unione?

Quando ai primi di giugno del 1984 venne decisa la sentenza n. 170, la Corte costituzionale era ben consapevole di compiere un passo fondamentale del suo “cammino comunitario”. Solo pochi anni prima, con la sentenza *Simmethal*, la Corte di Giustizia aveva duramente stigmatizzato l’approccio seguito in Italia a partire dalla decisione n. 232 del 1975, con cui si era stabilito che il giudice comune non avrebbe potuto procedere direttamente alla non applicazione della legge e che era comunque necessario, qualora il regolamento comunitario fosse temporalmente anteriore, chiedere alla Corte costituzionale di pronunciarsi.

Superate le iniziali riserve sul meccanismo della “disapplicazione” che inizialmente suscitò, la sentenza *La Pergola* si mostrò in grado di collocarsi nella scia delle precedenti decisioni che, a partire dalla sent. n. 14 del 1964, avevano ricostruito il processo di integrazione tenendo conto, in massima parte, dell’esigenza concreta di individuare un criterio per risolvere eventuali antinomie. Essa confermava quindi una impostazione che, per quanto non riflettesse un approccio esclusivamente *formalista*, senza dubbio riposava sull’esigenza di ordinare il sistema delle fonti dentro una logica ancora in buona parte legata a una sensibilità statualistica e che, rispetto all’impostazione tedesca – tutta volta a garantire un certo standard nel livello materiale di tutela – poteva senz’altro considerarsi immediata gemmazione di una concezione *formale* del processo di integrazione sovranazionale.

Continuando a rifiutare l’impostazione monista proposta a Lussemburgo, la Corte, da un lato, limitava la possibilità di “disapplicare” esclusivamente al caso in cui la disposizione di diritto comunitario si estrinsecasse «con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice interno», ribadendo altrimenti la sua giurisdizione (cons. in dir., p.to 5), e, dall’altro, continuava a riservare a se stessa la verifica sul rispetto dei controlimiti, aggiungendo, da ultimo, la possibilità di essere «chiamata ad accertare se il legislatore ordinario [avesse] ingiustificatamente rimosso alcuno dei limiti della sovranità statale, da esso medesimo posti, mediante la legge di esecuzione del Trattato, in diretto e puntuale adempimento dell’art. 11 Cost.» (cons. in dir., p.to 7).

La giurisprudenza che sarebbe seguita avrebbe portato – a partire dalla decisione di non considerarsi giurisdizione ai fini del rinvio pregiudiziale, e dal correlato atteggiamento di chiusura tenuto a lungo nei confronti di eventuali casi di “doppia pregiudizialità” costituzionale e comunitaria – ad una non sempre giustificabile marginalizzazione del giudice costituzionale dagli itinerari del processo di integrazione, pur nel quadro di una fiduciosa apertura ad ampie limitazioni di sovranità ai sensi dell’art. 11 Cost.. Sebbene con l’avanzare del processo di integrazione fosse sempre più evidente il progressivo sfarinamento di quella condizione preliminare, sancita nella sentenza *Frontini* n. 183 del 1973, per la quale «la competenza normativa degli organi della C.E.E. è prevista dall’art. 189 del Trattato di Roma limitatamente a materie concernenti i rapporti economici [...], talché appare difficile configurare anche in astratto l’ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana» (cons. in dir., p.to 9), la Corte non sembrava intenzionata a tornare su quel precedente del 1984, che brillava per chiarezza e consentiva di stabilire con geometrica prevedibilità il comportamento che avrebbero dovuto tenere i giudici comuni e gli spazi di intervento del giudice costituzionale.

Con i primi rinvii pregiudiziali, in particolare a partire dall’ord. n. 207 del 2013, gli equilibri avrebbero cominciato evidentemente a mutare. E, tuttavia, solo con l’ord. n. 24 del 2017 la Corte sembra riconoscere

come ormai indifferibile l'esigenza di spostare la sua attenzione dai profili formali del processo di integrazione alla supervisione degli effettivi livelli di tutela, con tutti i limiti che un controllo di identità porta con sé. Ulteriori sviluppi si prefiguravano poi a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, sviluppi che ponevano le premesse per un superamento del paradigma *La Pergola*.

Secondo la c.d. regola 269, nei casi di “doppia pregiudizialità” – quando «una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria» – il giudice comune deve considerare l'eventualità di sollevare questione di legittimità costituzionale. Ne va dell'accentramento come «fondamento dell'architettura costituzionale» (cons. in dir. 5.2).

Questa tendenza sembra oggi accentuata dalla sent. n. 181 del 2024, secondo la quale, anche in caso di violazione di disposizioni di diritto dell'Unione ad applicazione diretta, «l'interlocuzione con questa Corte, chiamata a rendere una pronuncia *erga omnes*, si dimostra particolarmente proficua, qualora l'interpretazione della normativa vigente non sia scevra di incertezze o la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa o le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico, destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto, oppure qualora occorra effettuare un bilanciamento tra principi di carattere costituzionale » (cons. in dir. p.to 6.5).

Osservando il fermento che il particolare rilievo della Carta sta producendo in tutta Europa, le trasformazioni avvenute impongono di riflettere su alcuni nodi che sembrano ormai ineludibili. Non solo appare necessario ragionare sulla tenuta complessiva della “regola *La Pergola* o *Granital*”, ma anche riflettere sulle difficoltà che incontra la Corte a porsi come giudice dei diritti nel quadro di un ordinamento che solo problematicamente sembra riconoscerle tale qualità, laddove la Corte di Giustizia, invece, cerca nei giudici costituzionali interlocutori qualificati a miglior presidio del primato e della effettività dei diritti fondamentali.

La Direzione della Rivista ha ritenuto di particolare interesse un confronto sul tema descritto e sulle sue molteplici implicazioni, che non possono esaurirsi in queste poche pagine introduttive.

Il confronto è rivolto a giovani studiosi e studiose (titolari di assegni, partecipanti a dottorato, ricercatori o ricercatrici a tempo indeterminato o determinato). Per partecipare è necessario inviare un abstract di circa 3500 caratteri (spazi inclusi), all'indirizzo giurcost@giuffrefl.it entro il 12 febbraio 2025, con l'indicazione di nome e cognome, qualifica e Università di provenienza, indirizzo mail istituzionale, titolo provvisorio del contributo.

Le proposte saranno esaminate dalla Direzione della Rivista, che selezionerà la migliore, dandone notizia entro i dieci giorni successivi agli interessati. Chi sarà scelto dovrà sviluppare il saggio e inviarlo entro i tre mesi successivi (ossia entro il 23 maggio 2025), affinché possa essere pubblicato sulla Rivista (se necessario previa modifiche e/o integrazioni).

La Direzione si riserva di chiedere singoli contributi ad Autori e Autrici già affermati, che potranno inviare il loro contributo entro il 31 marzo 2025.